"PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE"



Ultimo aggiornamento a.s. 2021- 2022

Approvato con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 30/06/2022

SOMMARIO

- **Premessa e normativa di riferimento..... pag. 3**
- **Criteri generali di verifica e di valutazione..... pag. 4-5**
- **Criteri e momenti della valutazione..... pag. 6-7**
- **Verifiche criteri generali..... pag. 8**
- **Valutazione del comportamento, IRC, Attività Alternative..... pag.9**
- **Soggetti della valutazione e loro ruolo..... pag.10-11**
- **Valutazione degli alunni DVA, con DSA, BES, STRANIERI, ISTRUZIONE PARENTALE, DOMICILIARE e OSPEDALIERA..... pag.12-13-14**
- **Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria; validità dell'anno scolastico e ammissione alla classe successiva o all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado……. pag.15**

PREMESSA

La valutazione, ai sensi del D. Lgs.62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012). È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

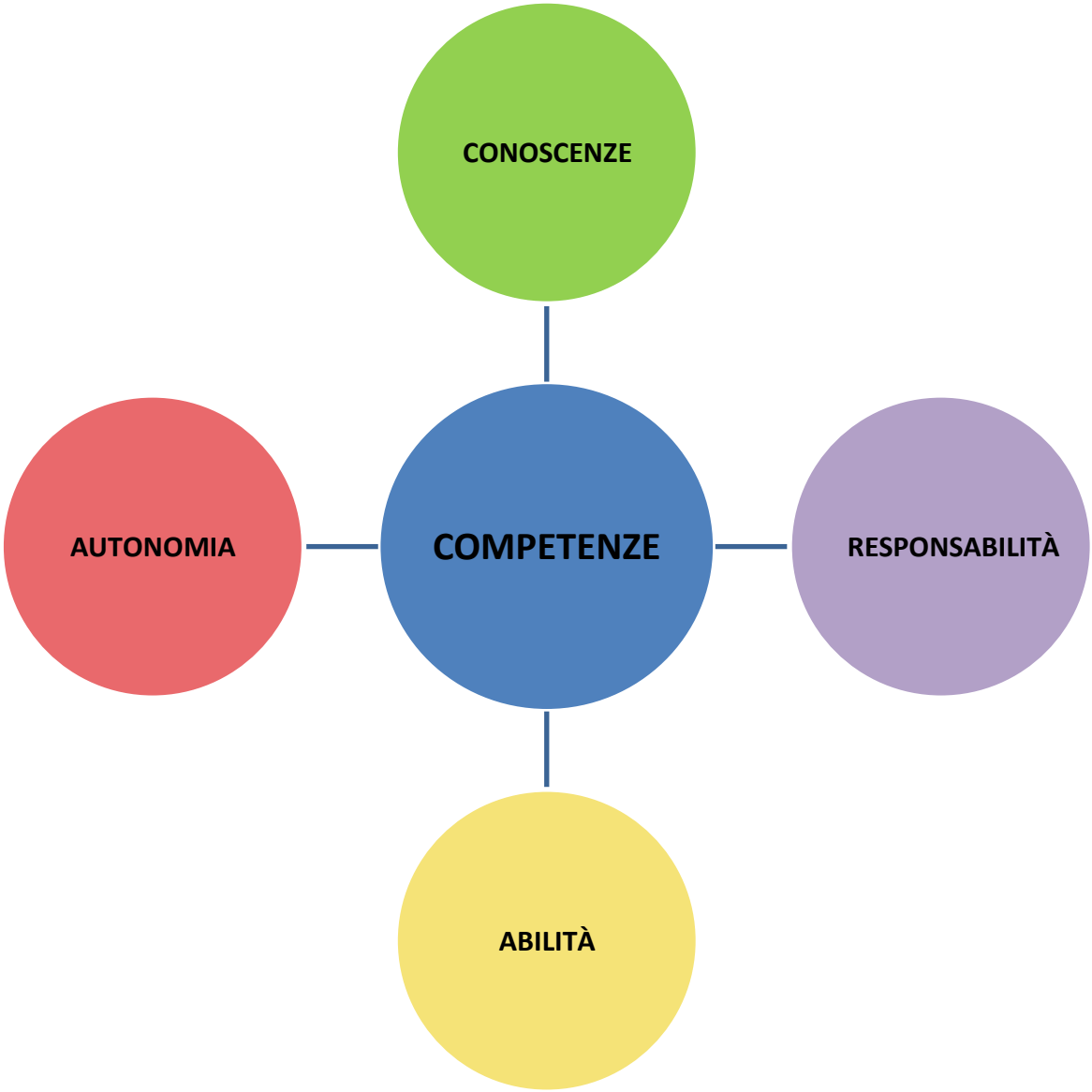
L. 104/92;
D. Lgs. n. 297 del 16/04/1997;
CM 24/2006;
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012;
DPR 122/09;
CM 4274/09;
Direttiva del 27/12/2012;
C.M. 8/2013;
Nota Ministeriale 4233/14;
D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017;
D. Lgs. n. 66 del 13/04/2017;
Nota n° 312 09/01/2018: - Linee Guida per la certificazione delle competenze;
RACCOMANDAZIONI del Consiglio UE del 22/05/2018: nuove competenze chiave per l'apprendimento permanente.
Decreto Scuola n. 22/20;
Ord. Min. 11 del 16/05/2020;
Ord. Min. 172 del 04/12/2020.

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Finalità	La valutazione "ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e delle alunne, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." (art. 1, D.Lgs n. 62 del 13/04/2017). La scuola ha, dunque, il compito di: 1. verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati; 2. adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe; 3. predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 4. fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; 5. promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà, fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico, comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.
Obiettivi	Costituiscono oggetto della valutazione secondo l'attuale quadro normativo: gli apprendimenti, ossia la valutazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola in base alle Indicazioni Nazionali; il comportamento, cioè la valutazione della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente; le attività *trasversali* svolte nell'ambito di "Educazione Civica" (legge 20 agosto 2019); le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo delle capacità, intese come uso funzionale e personale delle conoscenze e delle abilità. La valutazione è un processo che si esercita su tutte le componenti e le attività del processo formativo, comporta l'unificazione di tutti i dati raccolti e si articola in tre momenti: iniziale – intermedia – finale. Cosa si valuta: ● **l'apprendimento**: raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; ● **miglioramento**: valutato rispetto alla situazione di partenza; ● **aspetti del comportamento**: obiettivi relazionali, livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell'ambiente scolastico; atteggiamento dello studente. Tiene in considerazione, oltre alle eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori: ✓ l'impegno: riferito a disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, con responsabilità e organizzazione, in modo regolare, puntuale e preciso anche in riferimento ai compiti a casa; ✓ la partecipazione: intesa come il complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro, interesse e partecipazione al dialogo educativo, frequenza e puntualità; ✓ l'autonomia operativa e il metodo di studio: riferita alla capacità di organizzazione e all' utilizzo del materiale di lavoro e all'uso degli strumenti delle singole discipline; ✓ la socialità e il comportamento: nel rispetto delle norme comportamentali, delle consegne e dei ruoli, delle persone e dell'ambiente scolastico.

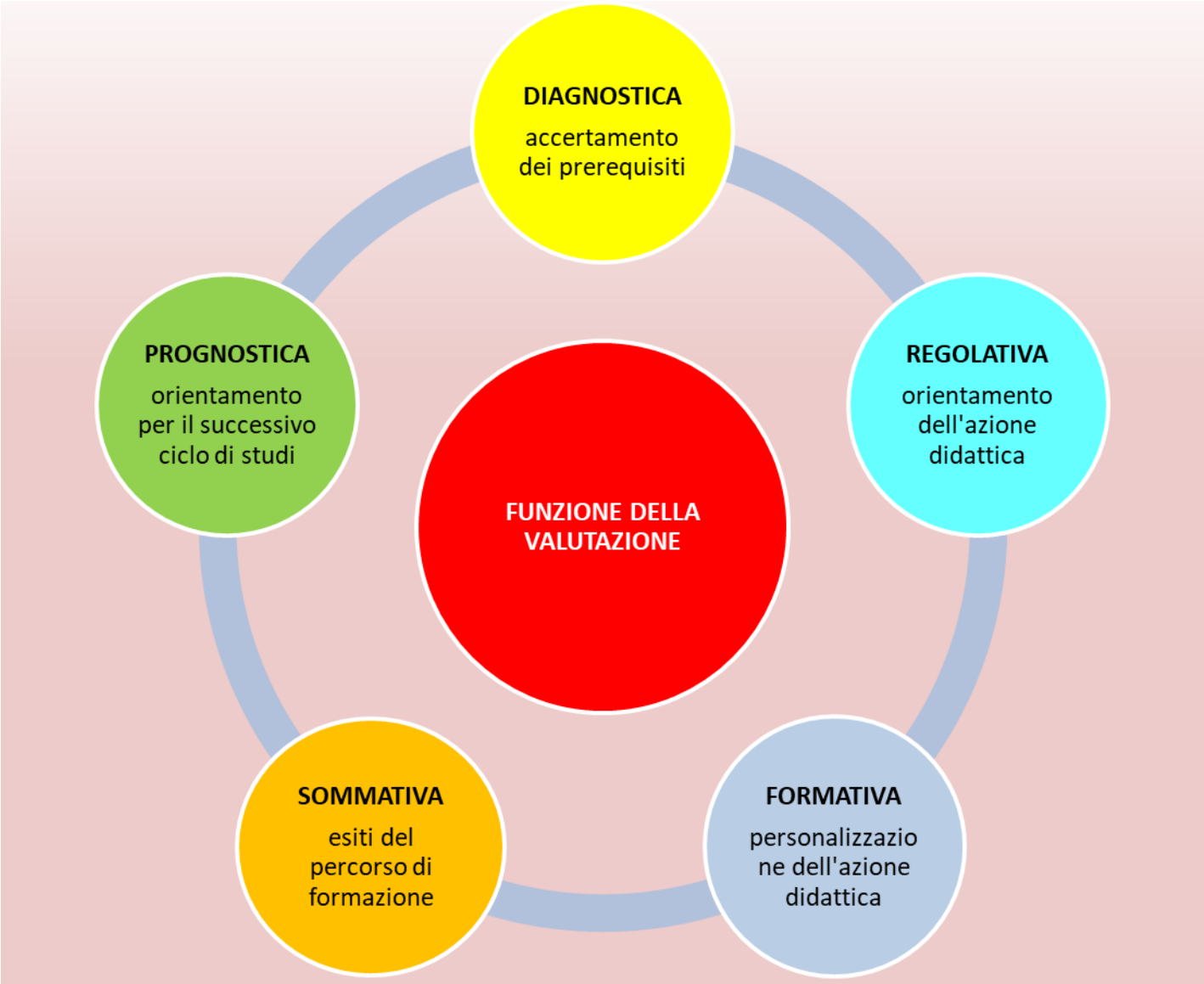
LA VALUTAZIONE – CRITERI GENERALI

1° CICLO DI ISTRUZIONE



CRITERI E MOMENTI DELLA VALUTAZIONE			
VALUTAZIONE	FUNZIONE	FINALITÀ	STRUMENTI
INIZIALE	DIAGNOSTICA	Serve ad individuare la situazione in ingresso al fine di accertare il livello di partenza e il possesso dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento della progettazione educativa e didattica.	Prove di verifica iniziali stabilite per classi parallele d'Istituto (relativamente a italiano, matematica, inglese per la scuola primaria); prove concordate per obiettivi nelle altre discipline; osservazioni sistematiche.
IN ITINERE	FORMATIVA	È finalizzata a descrivere i processi di apprendimento e i progressi degli alunni. Verifica l'efficacia della progettazione educativa e didattica al fine di attivare eventuali correttivi e/o di progettare attività di rinforzo e di recupero. Ha funzione di feedback, stimola e guida l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi.	Prove di verifica in itinere orali, scritte, grafiche e pratiche. Osservazioni sistematiche.
FINALE	SOMMATIVA/ CERTIFICATIVA	Analizza, descrive e fornisce, al termine di un percorso formativo **in uscita** (quadrimestre, anno o ciclo scolastico), un bilancio finale sul conseguimento di abilità, conoscenze e competenze.	• Prove di verifica quadrimestrali per classi parallele d'Istituto (relative a italiano, matematica, inglese per la scuola primaria); • prove concordate per obiettivi nelle altre discipline; • criteri per la descrizione dei livelli raggiunti (scuola primaria) e attribuzione dei descrittori numerici (s. secondaria di 1° grado); • documento di valutazione intermedio e finale. Nello specifico del 2° quadrimestre: • ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato; • certificazione delle competenze finali in uscita scuola primaria e secondaria di primo grado.
PROGNOSTICA	ORIENTATIVA		La valutazione è finalizzata anche ad indirizzare gli alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità, attitudini e alla loro personalità. La finalità orientativa della valutazione si realizza anche attraverso il progetto *"Orientamento".*

CRITERI E MOMENTI DELLA VALUTAZIONE



VERIFICHE - CRITERI GENERALI

Funzioni delle verifiche	Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite dall'alunno. Esse sono, infatti, strumenti: - con cui l'allievo prende consapevolezza delle proprie conoscenze, abilità e competenze, ma anche dei punti di forza e/o delle proprie eventuali difficoltà in ordine al percorso intrapreso; - con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi di apprendimento a cui tendere. Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste *nell'osservazione, rilevazione e apprezzamento di fenomeni ed eventi.*
Predisposizione delle verifiche	Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), è necessario garantire alcune condizioni: - informare gli studenti degli obiettivi che si intendono porre, di volta in volta, a verifica; - usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita; - esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; - esplicitare subito la valutazione assegnata alle interrogazioni; - consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale alla crescita; - assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata; - le prove di verifica vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi di apprendimento delle discipline di volta in volta da raggiungere e della presenza di disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali, in modo che le prove siano equipollenti.
Comunicazioni scuola-famiglia	La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento tramite: - comunicazioni verbali di inizio-medio-termine (di norma, n° 3 colloqui annui); - restituzione puntuale degli esiti delle verifiche in itinere e periodiche attraverso la visione dell'elaborato e la valutazione nel registro elettronico; - documento di valutazione quadrimestrale (1° e 2° periodo valutativo); - comunicazioni in base alle necessità e alle richieste sia della scuola che della famiglia; - annotazioni/avvisi dei vari docenti sul diario personale dell'alunno e sul registro elettronico; - comunicazioni dalla presidenza, in situazioni particolari.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Valutazione del comportamento	La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza: - nell'adempimento dei propri doveri; - nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti; - nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare; - nell'adozione di un comportamento rispettoso dell'ambiente ed eco-sostenibile. **La valutazione è espressa attraverso un giudizio descrittivo.**

VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

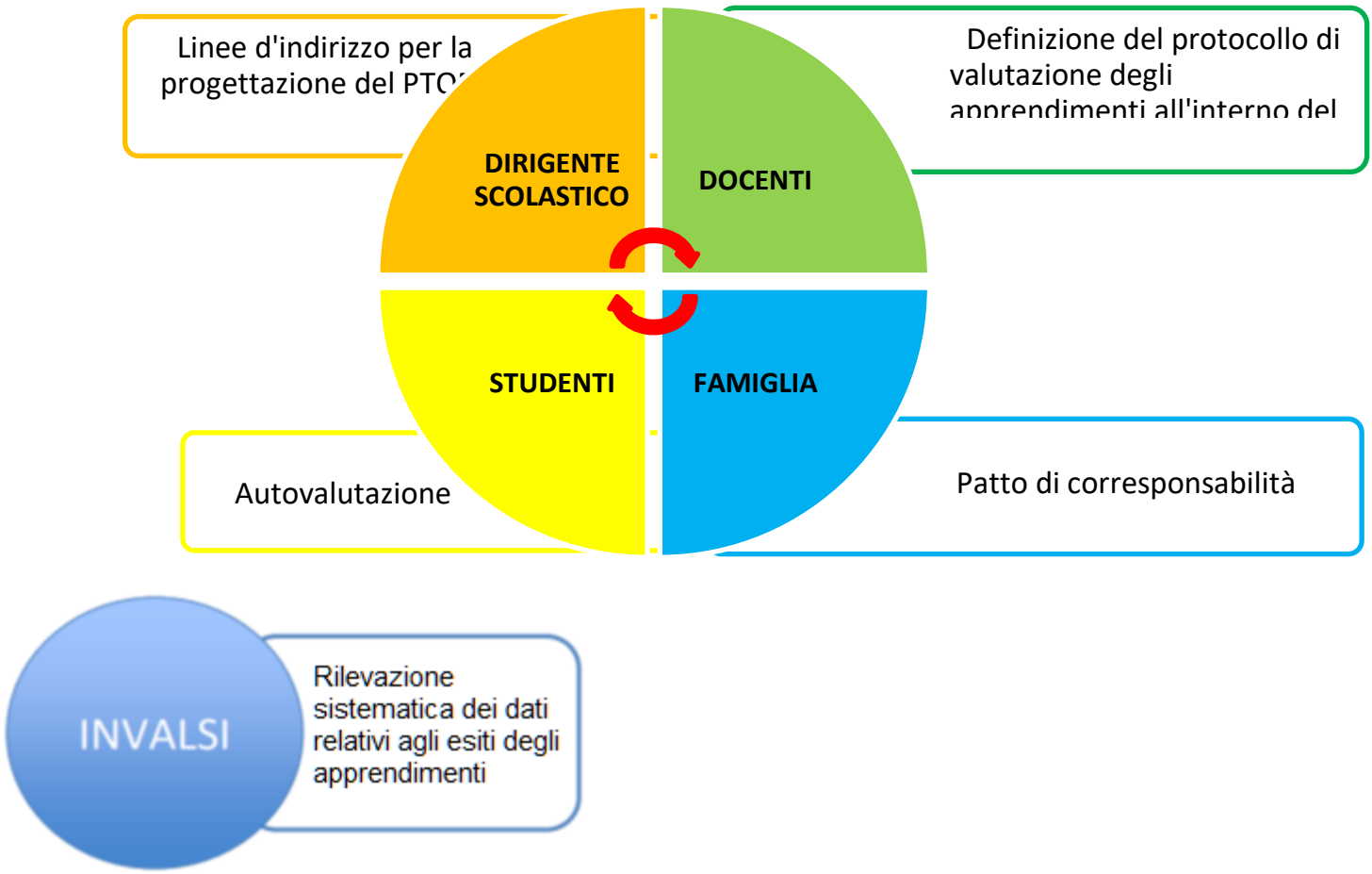
Valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative alla R.C.	La valutazione segue la normativa vigente. Concorre nella valutazione di queste due attività l'interesse e il raggiungimento degli obiettivi previsti (art. 309 D. Lgs. 297/1994). La valutazione è espressa con un giudizio sintetico e senza attribuzione di voto numerico (DPR 122/2009), viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione.

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE E LORO RUOLO

In quanto processo complesso e sistemico, la valutazione degli esiti coinvolge diversi soggetti all' interno e all' esterno dell'istituzione scolastica.
Per quanto riguarda la valutazione interna, studenti e docenti ne rappresentano i soggetti principali ma, a livelli diversi, anche la famiglia, attraverso il patto di corresponsabilità e gli organi collegiali.
Alla valutazione interna degli esiti, si aggiunge quella esterna da parte dell' INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).

Dirigente	Definisce le linee d'indirizzo per l'elaborazione del PTOF da parte del Collegio dei Docenti.
Collegio dei Docenti	Definisce e approva il protocollo di valutazione degli apprendimenti, allegato al PTOF, per assicurare ad alunni e famiglie: ● **chiarezza** – informazioni sull'acquisizione delle competenze oggetto di valutazione, sugli strumenti adottati e i criteri di misurazione; ● **trasparenza** – comunicazione dell'intervento migliorativo, delle strategie formative e dei criteri comuni impiegati per la valutazione**;** ● **tempestività** – valutazioni delle prove di norma espresse al termine delle verifiche o, comunque, contenute entro limiti temporali convenienti.
Alunni	Sono coinvolti direttamente, quali soggetti principali del processo formativo, anche nell'ottica di un processo di co-valutazione.
Famiglia	Partecipa in modo attivo al processo di valutazione degli apprendimenti: ● direttamente, attraverso la condivisione con la Scuola del patto di corresponsabilità educativa, ed è destinataria dell'informazione relativa ai risultati scolastici degli alunni; ● indirettamente, attraverso la partecipazione agli organi collegiali, e in modo particolare al Consiglio d'Istituto, che adotta il PTOF

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE E LORO RUOLO



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DVA, CON DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I docenti, in merito alla valutazione delle competenze degli alunni con bisogni educativi "speciali" (BES: alunni in situazione di disabilità, alunni con difficoltà di apprendimento, alunni di nazionalità non italiana e neo-immigrati) prendono in considerazione i seguenti elementi:

- livello di partenza;
- livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi;
- evoluzione del processo di apprendimento;
- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà;
- metodo di lavoro;
- condizionamenti socio-ambientali;
- partecipazione alle attività didattiche;
- socializzazione e collaborazione;
- evoluzione della maturazione personale.

1. La valutazione degli **alunni con disabilità certificata** nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al comportamento, agli obiettivi delle singole discipline e alle attività svolte sulla base del ***piano educativo individualizzato.***

2. Per gli **alunni con Bisogni educativi speciali** la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nello svolgimento dell'attività didattica sono adottati dagli insegnanti gli strumenti metodologico-didattici più idonei. Per loro sarà previsto il conseguimento degli obiettivi minimi identificati nella ***programmazione.***

3. Gli **alunni stranieri** sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, ad eccezione di quelli che non possiedono alcuno strumento base della lingua italiana per i quali verrà predisposta una particolare attenzione alla loro ***accoglienza e all'apprendimento della lingua*** (Commissione Intercultura).

Per gli alunni DVA	L. 104/92 e ss.mm.ii.., CM 4274/09, CM 8/13, D.Lgs 66/17, O.M.172 4/12/2020 Progettazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che definisce obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Esso contiene: ● finalità e obiettivi didattici e, in particolare, gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe; ● percorsi personalizzati e relative attività specifiche; ● i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); ● i criteri e i metodi di valutazione; Il PEI viene redatto all' inizio di ciascun anno scolastico, congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia ed è soggetto poi a verifica intermedia e finale. Progettazione della didattica individualizzata: - adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati, alternativi, aggiuntivi; - adattamento delle strategie di insegnamento; - rispetto dei tempi di apprendimento dentro la classe.

Per gli alunni con DSA	L. 170/10 e ss.mm.ii, DM 5669/11, CM 8/13, O.M.172 del 04/12/2020 Predisposizione del Piano didattico personalizzato (PDP). Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo Ciclo di Istruzione, sono coerenti con il Piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella Scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato la scuola adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla Lg. 170/2010, indicati nel Piano didattico personalizzato. Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle *"conquiste"* in tutte le discipline dove le difficoltà specifiche si manifestano.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali	CM 24/2006, Direttiva 27-12-2012, CM 8/13, NM 4233/14, O.M.172 del 04/12/2020 Predisposizione del Piano didattico personalizzato (PDP), in analogia con gli alunni con DSA ma tenendo conto delle specifiche cause che conducono alla determinazione di bisogni educativi speciali. I livelli di valutazione degli apprendimenti per gli alunni BES si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.
Per gli alunni stranieri	CM 24/2006, Direttiva 27-12-2012, CM 8/13, NM 4233/14, O.M.172 del 04/12/2020 Predisposizione del Programma Educativo Personalizzato (PEP). È richiesta particolare attenzione agli alunni senza cittadinanza italiana o inseriti in ambienti non italofoni (per le specifiche azioni di inserimento in classe, inclusione e valutazione si rimanda alle *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014;"* Le Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri, emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014 indicano come la valutazione degli alunni stranieri, in particolare di quelli neo arrivati, va intesa nella sua accezione formativa, si pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite nel corso dell'anno scolastico. Le modalità di valutazione tengono quindi conto: - dei tempi e delle modalità di ingresso dell'alunno; - della frequenza; - dell'inserimento dell'alunno in corsi di alfabetizzazione italiana; - la partecipazione; - i progressi, ma anche le oggettive difficoltà linguistiche. Il team dei docenti di classe, nel caso di: - allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato; - allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana; - allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine; - allievi non alfabetizzati in lingua d'origine; considera che *"i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico"* e dà una valutazione conforme agli obiettivi previsti dal PEP, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

	In base alla normativa vigente ((DPR 394/1999, art. 45, CM 24/2006, regolamento sulla valutazione scolastica emanato con il DPR n. 122/2009 come modificato dal Dlgs 62/2017) "*Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani",* pertanto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento.
Alunni con istruzione parentale	Normativa di riferimento: Costituzione Italiana art. 30, 33, 34; D. Lgs. 497/1994 art. 111 e seguenti; D. Lgs. 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6; D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622; D. Lgs 76 / 2005 art. 1 comma 4 e 5; Nota MIUR -DGOS n. 5693 del 20.6.2005; C.M. 27/2011; D. Lgs. 62 del 13/04/2017 e alla luce di ogni disposizione governativa e ministeriale sulla Didattica a Distanza (art.23 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62) L'istruzione parentale, detta anche "Home schooling", è la scelta di una famiglia di provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli. Secondo le leggi italiane, infatti, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. L'insegnamento può essere impartito dai genitori oppure da un educatore privato. L'obbligo di istruzione riguarda la fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che prevede*: "L'istruzione, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".* L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la **responsabilità condivisa dei genitori,** cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione di strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale
Istruzione domiciliare e ospedaliera	Con il DM n.461 del 6 giugno 2019 il Miur ha emanato le nuove Linee di Indirizzo per la Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare in cui vengono confermati gli elementi fondamentali di gestione di tale servizio già tracciati nel documento del 2003 "Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado", rispondenti a criteri di efficacia e qualità al fine di assicurare il diritto all'apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l'anno scolastico. https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare/ https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0018026.11-10-2021-1.pdf

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola *primaria "Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".* A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto (del 75% del monte ore complessivo) per casi eccezionali debitamente documentati (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività agonistiche o sportive certificate almeno a livello provinciale, situazioni di disagio psicosociale e/o familiare note e/o accertate), fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno. Le famiglie di ogni alunno sono periodicamente informate sul numero di ore di assenza effettuate. In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O ALL'ESAME DI STATO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza. La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato si fa riferimento alla legge n.107 del 2015, alle successive disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017.
https://www.miur.gov.it/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione